

REGOLAMENTO (CE) N. 547/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2003

concernente l'utilizzazione anticipata delle licenze relative ad alcuni prodotti tessili a seguito del superamento dei contingenti da parte della Malaysia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/2003 ⁽²⁾, del 21 gennaio 2003, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2002 le autorità della Malaysia hanno rilasciato un numero di licenze per l'esportazione dei prodotti tessili classificabili nelle categorie 5 e 6 (giacche a vento e pantaloni) superiore ai contingenti concordati tra la Malaysia e le Comunità europee. Ciò implica che non sono disponibili quantitativi sufficienti per l'importazione di prodotti appartenenti a queste categorie esportati nel 2002 in numero superiore ai contingenti previsti per il 2002, anche dopo il ricorso alle disposizioni in materia di flessibilità previste nell'allegato 8 del regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (2) L'articolo 8 del regolamento (CEE) 3030/93 consente alla Commissione di aprire possibilità supplementari di importazione in circostanze particolari, e in particolare in caso di superamento dei contingenti da parte delle autorità di un paese fornitore i quantitativi supplementari concessi sono dedotti dai limiti quantitativi previsti per le stesse categorie di prodotti per il successivo anno di contingentamento, cioè il 2003.
- (3) Anche se la concessione di quantitativi supplementari per un anno di contingentamento con corrispondente deduzione dei contingenti per l'anno successivo nei casi

di superamento contemplati all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3030/93 costituisce una risposta ad una situazione straordinaria, che non rientra nella normale prassi prevista per i regolamenti in materia di importazioni tessili, va riconosciuto che in passato la Malaysia ha rilasciato licenze di esportazione conformemente agli obblighi fissati nell'accordo con le Comunità europee e che in questa occasione le autorità malesi collaborano per ridurre al minimo l'impatto negativo del superamento dei contingenti.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'anno di contingentamento 2002 sono concessi alla Malaysia i seguenti quantitativi supplementari:

Categoria 5: (pullover, maglioni, giacche a vento, ecc.):
467 836 pezzi.

Categoria 6: (pantaloni, shorts, ecc.): 2 873 564 pezzi.

Questi quantitativi sono dedotti dai corrispondenti limiti quantitativi previsti per il 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 28.1.2003, pag. 1.